Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLO

Seduta del 29/01/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20/06/13 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex* art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 573,72, oltre interessi legali.
Costituitasi, la resistente, dopo avere rilevato la validità della distinzione contrattuale tra quota maturata e quota maturanda delle commissioni spettanti all'intermediario finanziario e all'agente in attività finanziaria, eccepisce di avere restituito al proprio cliente, in sede di conteggio estintivo, le somme indicate come maturande e di avere altresì provveduto, con bonifico del 10/1/2017, al rimborso di ulteriori € 308,78, a titolo di competenze residue per estinzione anticipata del finanziamento.
Ritenuta, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie della nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, eccepisce la non rimborsabilità delle voci di costo di natura *up front* e conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con repliche del 22/12/20, parte ricorrente insiste nelle proprie domande.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).
Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB – debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).
Sulla scorta di tale pronuncia – ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) – il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.
Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.
In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.
Ebbene, l'esame delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:
- le spese di istruttoria (art. 3.1, lett. *b*) hanno natura *up front*, in quanto dovute per prestazioni preliminari alla concessione del prestito;

- le commissioni bancarie per l'attività post-erogazione (lett. *c*) e le spese richieste dall'ente pensionistico (lett. *d*) sono qualificate come *recurring* dallo stesso regolamento negoziale, che ne prevede espressamente la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del prestito (art. 4);
- le commissioni dell'intermediario del credito (lett. *f*) sono suddivise in una componente *up front* (quota maturata) e in una componente *recurring* (quota maturanda), secondo un criterio riconosciuto come valido nelle decisioni di quest'Arbitro, là dove nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni alle stesse correlate (v. Coll. coord., n. 10003/16).

Alla luce dei superiori rilievi, applicando il criterio *pro rata temporis* ai fini della restituzione dei costi *recurring* e il criterio della curva degli interessi ai costi di natura *up front*, il ricorrente, tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (pari a complessivi € 1.841,91), avrà diritto alla residua somma di € 38,03 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,05%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,54%					
Commissioni di istruttoria				1.350,76 €	Up front	507,08 €		507,08 €
Commissione Banca attività post erogazione				1.108,40 €	Recurring	655,80 €	647,18 €	8,62 €
Spese Ente pensionistico				198,00 €	Recurring	117,15 €	117,15 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito (maturata)				1.126,22 €	Up front	422,78 €		422,78 €
Commissioni intermediario del credito (maturanda)				299,38 €	Recurring	177,13 €	174,80 €	2,33 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	594,00 €	**-594,00 €**
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	308,78 €	**-308,78 €**
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					**38,03 €**

Il ricorso può essere accolto, dunque, nei limiti sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 38,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI